



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

***“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DELLE
UNIONI CIVILI E PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE”***

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

Con il presente decreto delegato vengono emanate le necessarie disposizioni normative affinché la Legge 20 novembre 2018 n.147 “Regolamentazione delle unioni civili” recentemente approvata, possa trovare attuazione ed applicazione, conformemente a quanto previsto e nei tempi indicati dall’articolo 13 della legge richiamata.

Gli articoli 1, 2 e 3 disciplinano la costituzione presso l’Ufficio di Stato Civile di due nuovi Registri di Stato Civile dedicati all’istituto delle unioni civili: il Registro delle pubblicazioni di unione civile e il Registro delle unioni civili. I suddetti Registri vanno ad aggiungersi ai Registri di Stato Civile già esistenti ed elencati all’articolo 8 della Legge 12 agosto 1946 n.43 “Legge sull’Ordinamento per lo Stato Civile” come modificato dall’articolo 1 della Legge 26 gennaio 2006 n.17 e vengono assoggettati alla medesima disciplina.

L’articolo 5 opera il richiamo espresso alla vigente legge sull’Ordinamento dello Stato Civile in quanto stabilisce che per la formazione e la tenuta dei Registri dedicati alle unioni civili, si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nella Legge n.43/1946 e successive modifiche.

Parimenti, anche tutto il regime delle annotazioni da eseguirsi sugli atti di unione civile (articolo 4) è assoggettato alla Legge n.43/1946 nonché alla Legge n.17/2006 che introdusse all’epoca, importanti modifiche per la semplificazione delle procedure di tenuta dei Registri di Stato Civile, sia in tema di rettifica degli atti sia in tema di recepimento nel nostro Ordinamento di sentenze e provvedimenti esteri in materia di stato delle persone senza l’obbligo del preliminare giudizio di delibazione del Tribunale Sammarinese.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Nella regolamentazione dei nuovi Registri di Stato Civile, vengono altresì indicate le formalità da eseguirsi da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e da formalizzare nella redazione dell'Atto: è previsto che nella costituzione dell'unione, alle parti deve essere data lettura dell'articolo 5 della Legge 20 novembre 2018 n.147 che regola i diritti e i doveri che nascono dall'unione (articolo 3 comma 1) parimenti a ciò che deve avvenire in sede di costituzione del vincolo matrimoniale, così come è disciplinata la necessità di raccogliere dalle parti le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della Legge n.147/2018 relative alla loro esplicita volontà di volere la trasmissione dell'Atto alle competenti Autorità estere per la registrazione dell'unione e per le annotazioni, e ciò, diversamente da quanto avviene nella disciplina matrimoniale.

L'articolo 6 esplicita e regola le tipologie di certificazione dell'unione che le parti possono richiedere: anche in tale materia ci si è uniformati alla disciplina vigente per tutte le tipologie di certificazioni anagrafiche e di stato civile rilasciate dall'Ufficio di Stato Civile. Le tipologie delle certificazioni riferibili all'unione civile sono infatti le stesse di quelle che vengono rilasciate dall'Ufficio di Stato Civile in base alle risultanze anagrafiche e di stato civile, e fra queste, è l'estratto per riassunto dell'atto di unione civile che conterrà l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione costituita.

Con l'articolo 7 del decreto in esame, si è inteso ampliare le sedi di costituzione dell'unione: parimenti a ciò che avviene nella materia matrimoniale, la costituzione dell'unione può avvenire – su richiesta delle parti - oltre che presso l'Ufficio di Stato Civile, anche in altre sedi istituzionali (quale Palazzo Pubblico) nonché in alcuni luoghi suggestivi della nostra Repubblica. I disposti normativi cui l'articolo 7 fa riferimento, perseguono tale finalità anche nell'intendimento di richiamare, al pari del cosiddetto "turismo matrimoniale", una tipologia di turismo speciale e di nicchia.

Infine, l'articolo 8 applica anche alla documentazione da produrre ai fini di costituire un'unione civile e più specificamente ai fini delle pubblicazioni di unione civile, le stesse disposizioni di semplificazione della documentazione o di validità della documentazione equipollente già dettate per l'istituto matrimoniale: pertanto, con espresso richiamo, Il disposto dell'articolo 62, terzo comma, della Legge 21 dicembre 2009 n.168 relativo alla produzione di documenti ai fini delle pubblicazioni, si applica anche alle unioni civili; ne consegue che l'atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 6, della Legge 20 novembre 2018 n.147, può essere sostituito da una dichiarazione di mancanza di impedimenti resa con le formalità previste nel medesimo articolo 62, terzo comma, della Legge n.168/2009.

Inoltre, per la costituzione dell'unione civile in Repubblica da parte di stranieri, si applicano in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di documentazione equipollente/equivalente delle certificazioni richieste, di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.61, ossia certificazione di nulla-osta

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

rilasciato dall'Autorità Diplomatica e Consolare competente o altra documentazione utile in luogo del nulla osta (articolo 8, comma 3).

Per il contenuto e per la finalità che il presente decreto delegato si prefigge, si confida nella sua ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.

IL SEGRETARIO DI STATO
Guerrino Zanotti

